



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Reg. Delib. N. 416	Spedito il 17 LUG. 1979	Categoria	Classe	N. di prot. 3933
-----------------------	----------------------------	-----------	--------	---------------------

O G G E T T O

PIANO DI LOTTEZZAZIONE IMMOBILIARE "BISSARA"
INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE.

L'anno 19 79 addì Set del mese di Luglio convocata in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE, nella solita sala delle Adunanze, come in appresso:

	Presenti	Assenti
1 - ROINA Lino - Sindaco-Presidente	X	
2 - CASTELLANI Renzo - Assessore Effettivo	X	
3 - CASTAGNARO Giuseppe - " "	X	
4 - MENGALLI Guido - " "	X	
5 - FERRARO Claudio - " "		X
6 - SAMBUGARO Pietro - " Supplente	X	
7 - SANDRI Tarcisio - " "	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Ezio Recchia.

Il Sig. Roina - Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO

LA GIUNTA MUNICIPALE



Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio N°80 del 29.5.1979; concernente l'approvazione del piano di lottizzazione dei terreni di proprietà dell'Immobiliare Bissara, e dello schema di convenzione;

Ritenuta l'opportunità d'integrare detta convenzione con l'aggiunta di altri quattro articoli, al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico;

O T T E R T O

Assunti per urgenza i poteri del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 140 del T.U. 1915,

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Di integrare lo schema di convenzione allegato agli atti del piano di lottizzazione dei terreni siti in Caselle, di proprietà dell'Immobiliare "Bissara", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N°80 del 29.5.1979, mediante l'aggiunta dei seguenti nuovi articoli:

Art. 28

Resta comunque salva l'applicazione della normativa di cui alla Legge 10.1977 per quanto riguarda il versamento, da parte dei richiedenti la concessione edilizia del contributo previsto dall'art. 3 della predetta legge, nella misura che risulterà quantificabile sulla base delle deliberazioni consiliari al momento vigenti. Inoltre, la esecuzione del piano di lottizzazione, ancorchè autorizzato, è in ogni caso subordinata alle previsioni del P.P.A. che saranno adottati.

Art. 29

IL PRESIDENTE

Negli atti di trasferimento degli immobili oggetto della lottizzazione dovrà essere fatto espreso richiamo alle prescrizioni contenute nella presente convenzione

Art. 30

Nel caso di trasferimento a terzi gli oneri e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sono trasferiti solidamente anche agli avvenuti causa della ditta lottizzante.

Art. 31

Il 1° comma dell'art.18 è sostituito dal seguente

L'esecuzione anche per stralci delle opere di urbanizzazione primaria deve in ogni caso essere dimostrata prima del rilascio delle concessioni ad edificare.

Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale.

REGIONE DEL VENETO

VERONA

La presente deliberazione è stata esaminata senza

rilevare nella seduta del 20-9-58

n. 31403 o.d.g.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Castellani Benzo

f.to Prina Lino

f.to Recchia Dr. Ezio



La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stato affisso all'albo pretorio il giorno 16 LUG. 1979 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sommacampagna, li 16 LUG. 1979

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE DEL VENETO
COMITATO DI CONTROLLO
VERONA

La presente deliberazione è stata esaminata senza rilievi nella seduta del 20-7-79
n. 31103 o.d.g.

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termine ai sensi degli articoli 59 e 60 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE